

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINATA "LA TORRETTA"

L'anno duemilasei, il giorno 27 del mese di Marzo presso Colle Ciciliano nr. 7 a Valmontone (Rm), si sono riuniti i signori:

Pomponi Amelio, Ciani Franco, Ciafrei Pietro, Lanna Giancarlo, Selci Michele, Bucci Sergio, Musiello Donato, Sebbastiani Matteo, Pomponi Franco, Fabio Fantini, Casiero Giuseppe, Pupparo Italo, Pupparo Luciano.

Tutti cittadini italiani, di comune accordo e rinunciando all'assistenza di testimoni, convengono quanto segue:

1) E' costituita tra i comparenti sopra menzionati un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione "**La Torretta**", con sede provvisoria in **Via P. Casiero nr.5 00031 Artena (RM)**;

2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

3) L'associazione "La Torretta" svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi e ad un'alta qualità dei servizi stessi, inoltre svolgerà tutte le attività previste dall'art. 3 dello statuto.

4) Le norme che prevedono le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione risultano dallo Statuto composto da numero 17 articoli, che i Soci fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e quindi sottoscrivono.

Lo Statuto è allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante ed inscindibile.

5) Le condizioni di ammissibilità dei Soci all'Associazione sono stabilite nell' articolo 4 dell'allegato Statuto.

6) I componenti danno atto e dichiarano che l'Associazione è regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nell'allegato Statuto.


7) La quota associativa per il primo anno è fissata in euro 20,00 (Venti).

8) I signori Soci Fondatori eleggono il Sig. Casiero Giuseppe , come da allegato generalizzato, Presidente Pro-tempore e lo investono di tutti i poteri per la registrazione del presente atto costitutivo e dell'allegato Statuto presso l'Ufficio del Registro competente; viene dato altresì mandato al Sig. Casiero Giuseppe di richiedere il numero di codice fiscale dell'Associazione presso gli Uffici competenti. Resta inteso che entro un mese i Soci riuniti in Assemblea nomineranno il primo Consiglio Esecutivo dell'Associazione.

9) Le firme autografe e la generalizzazione dei Soci sono allegate al presente Atto Costitutivo.

Artena, lì 09/04/2006

Per l'Associazione
Il Presidente Pro-tempore

Sig. 

STATUTO

ASSOCIAZIONE ONLUS

“LA TORRETTA”

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita a norma dell'art. 36 c.c., l'associazione denominata "La Torretta", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, apolitica e apartitica. L'associazione non persegue fini di lucro e si pone quale esclusivo scopo il perseguimento di finalità descritte nell'art. 3. Alla presente Onlus si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. N. 460/1997.

ART. 2

S E D E

La sede dell' associazione viene fissata provvisoriamente c/o l'abitazione di uno dei soci Sig. Casiero Giuseppe Via P. Casiero nr.5 00031 Artena (Rm).

ART. 3

SCOPI ASSOCIATIVI (ATTIVITA')

3.1 – Finalità.

L' associazione “La Torretta” svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi e ad un'alta qualità dei servizi stessi, inoltre svolgerà attività finalizzata alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico nonché alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ed alla promozione della cultura e dell'arte. In particolare, l'associazione “ La Torretta” potrà:

- Contribuire in qualsiasi forma ed a qualunque titolo alla pianificazione del territorio, alla riqualificazione urbana, extraurbana e territoriale, con particolare attenzione al monitoraggio ambientale, e al verde pubblico;
- L' associazione in collaborazione con le Istituzioni, si prefigge di migliorare le condizioni e la qualità della vita dei residenti e di incentivarne l'aspetto culturale e sociale, nonché ottenere tutti quei servizi essenziali di cui ogni comunità civile ha diritto per Legge;
- Svolgere opera continuativa di sensibilizzazione ed informazione, anche attraverso mass-media, in merito allo stato dell'ambiente in tutte le sue molteplici valenze; promuovere e favorire ogni utile contatto con autorità pubbliche ed organismi privati per il miglior perseguimento delle finalità dell'associazione;
- Può organizzare occasionalmente spettacoli, intrattenimenti, giochi, balli, recite, concerti, gite turistiche culturali, soggiorni estivi ed invernali, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 23 D.Lgs. n. 460/97).

3.2 - Divieto.

L' associazione “La Torretta” non potrà in alcun caso svolgere attività al di fuori di quelle espressamente previste dal presente Statuto ad eccezione di quelle che possono considerarsi direttamente connesse.

ART. 4 S O C I

4.1 – Adesione.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi sociali ed intendono operare per perseguirli.

4.2 – Distinzione.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci onorari e soci ordinari.

- Sono soci fondatori della ONLUS coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- sono soci onorari coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Esecutivo;
- sono soci ordinari coloro i quali versano annualmente una quota sociale determinata dal Consiglio Esecutivo.

4.3 – Approvazione.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce con l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo di apposita istanza scritta formulata dall'interessato. E' facoltà del Consiglio Esecutivo non approvare l'istanza laddove sussistano fondati motivi. In tal caso il Consiglio Esecutivo esporrà alla prima assemblea successiva il motivo del diniego; l'assemblea potrà confermare il diniego o imporre al Consiglio Esecutivo l'accettazione dell'istanza. Ai soci onorari sono attribuiti medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci ordinari.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 - Il patrimonio.

Il Patrimonio dell' associazione sarà formato dalle quote d'iscrizione dei componenti che saranno versate nella quantità fissata annualmente dal Consiglio Esecutivo. I fondi saranno custoditi a cura del Tesoriere presso un istituto bancario.

Inoltre, tale patrimonio sarà formato dalle contribuzioni e donazioni volontarie che, in considerazione del fine dell'associazione, dovessero alla stessa pervenire da Enti, società e privati e il ricavato dei spettacoli, intrattenimenti, giochi, balli, recite e concerti che essa promuove. L' associazione promuoverà, ove del caso, una pubblica sottoscrizione per la raccolta d'ulteriori fondi per il finanziamento delle iniziative atte alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 3.

5.2 - Fondi.

L' associazione potrà organizzare ovvero partecipare a manifestazioni d'ogni genere anche al fine di recuperare fondi utili al perseguimento dello scopo.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione, può collegarsi ad altri enti ed altre ONLUS, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, accedere a fonti di finanziamento nazionali, regionali e comunitarie, può avvalersi di consulenti ed esperti appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 O R G A N I

Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei soci.
- Il Consiglio Esecutivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio Sindacale.

ART. 7
INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

La carica di Presidente dell'associazione è incompatibile con quelle di Sindaco, Assessore e/o Consigliere del Comune di Artena.

ART. 8
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

8.1 – Composizione.

L'Assemblea Generale dei Soci composta da tutti gli iscritti all'associazione e, comunque, da tutti i cittadini indicati nell'art. 4, che siano stati inseriti nell'elenco degli iscritti nel libro della ONLUS.

8.2 – Presieduta.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell' associazione; in sua assenza dal Vice-Presidente; in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Esecutivo all'uopo delegato dal Presidente.

8.3 – Approvazione bilancio.

L'Assemblea Generale approva il rendiconto redatto dal Tesoriere e già controllato e contabilmente chiuso dal Consiglio Esecutivo con l'approvazione del Collegio dei Sindaci.

8.4 – Convocazione.

L'Assemblea può essere convocata di urgenza anche dal Presidente dell' associazione, qualora ne ravvisasse la necessità. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di bilancio, mediante comunicazione con mezzi idonei (bacheca, volantini, etc.) da effettuarsi almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno. In casi urgenti, la comunicazione può avvenire anche tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può poi essere convocata dal Presidente del Collegio Sindacale quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/3 degli iscritti.

8.5 – Deliberazioni.

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell' associazione, approva il programma annuale redatto dal Consiglio Esecutivo. Le deliberazioni dell'Assemblea, riunita in un'unica convocazione, vengono approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Si considerano aventi diritto al voto, quei cittadini iscritti all'associazione con almeno quattro mesi di anzianità. (le iscrizioni si considerano aperte per tutto l'anno solare) Sono ammesse le deleghe scritte per singole assemblee; ma, ognuno dei membri partecipanti alla Assemblea non può rappresentare per delega che una sola persona.

8.6 – Verbale.

Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

8.7 – Voto.

Le votazioni debbono avvenire in tutti i casi per voto palese e, qualora vi sia parità di voti, la deliberazione deve essere sottoposta previo ulteriore dibattito ad una nuova votazione. Nel caso in cui anche la seconda votazione dia un risultato di parità, la deliberazione si deve ritenere respinta.

8.8 – Modifica statuto.

Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.

ART. 9 IL CONSIGLIO ESECUTIVO

9.1- *Numero membri.*

Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea Generale con le modalità dell'art. 16 del presente statuto, e scelti dalla lista formata dai soli soci iscritti all'associazione.

9.2 – *Durata.*

I consiglieri durano in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

9.3 – *Assenze.*

In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità ovvero di impossibilità per uno dei componenti, il Consiglio nominerà di ufficio un suo sostituto, da scegliersi nel Libro dei Soci iscritti, chiedendo poi la convalida di tale nomina all'Assemblea Generale, in occasione della prima riunione.

9.4 – *Calendario.*

Le sedute del Consiglio saranno fissate dallo stesso con apposito calendario annuale da affiggersi all'albo sito presso la sede. Tale forma di pubblicazione resta valida ed unica ad ogni effetto di legge. Le sedute dovranno tenersi almeno una volta al mese.

9.5 – *Riunioni e modalità.*

Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi consiglieri. In caso di estrema urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante comunicazione telefonica.

9.6 - *Sede riunione.*

Le sedute del Consiglio potranno aversi anche in luogo diverso dalla Sede Sociale e di cui ne sarà fatta menzione con avviso da affiggere sempre all'Albo della Sede.

9.7 – *Validità delibere.*

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva del numero dei membri sopra indicato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.8 – *Presieduto.*

Il Consiglio è presieduto di diritto dal Presidente dell'associazione, in sua assenza dal Vice-Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età dei presenti.

9.9 – *Verbale.*

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su un apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.10 – *Rimborso spese.*

I Componenti del Consiglio non avranno diritto a compenso alcuno, attesa la natura volontaria del loro impegno; fatto, tuttavia, il rimborso di eventuali spese autorizzate.

9.11 - *Programmi e regolamenti.*

Il Consiglio Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Compila il programma dell'associazione ed il regolamento per il funzionamento dello stesso, la cui osservanza obbligatoria per tutti i membri e soci. Il Consiglio attua il programma triennale, richiede la convocazione dell'Assemblea Generale, chiede l'esecuzione dei propri deliberati al Presidente, previa l'apposizione dei visti di cui sopra.

9.12 – *Verifica bilancio.*

Controlla il rendiconto annuale redatto dal Tesoriere e/o chiude al 31/12 di ogni anno.

9.13 – *Gruppi tecnici.*

Il Consiglio Esecutivo può nominare particolari Gruppi Tecnici nella persona di volontari non retribuiti, per l'espletamento dei programmi pianificati durante l'anno.

9.15 - *Quota annuale.*

Il Consiglio Esecutivo stabilirà di anno in anno la quota da versare per gli associati, in base alle

esigenze dell'associazione.

ART. 10 IL PRESIDENTE

10.1 – Rappresentanza.

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di Legge l'associazione nei confronti dei terzi. Lo stesso presiede di diritto l'Assemblea Generale dei soci e l'Assemblea del Consiglio Esecutivo, procede allo scioglimento del Consiglio Esecutivo, appone il suo visto su tutti gli atti dell' associazione.

10.2 - Visto.

Il Presidente esegue le disposizioni del Consiglio Esecutivo, previa apposizione del proprio visto e di quello del Segretario; può rifiutare il suo visto su eventuali deliberazioni dello stesso, motivando tale rifiuto e demandando all'Assemblea Generale le eventuali controversie.

10.3 - Elezione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo, nella prima riunione successiva alle votazioni.

10.4 - Nomine.

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 11 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o vacanza. Sostituisce il Presidente in particolari sue funzioni, qualora delegato.

ART. 12 IL SEGRETARIO

Il segretario assiste il Presidente ed il Vice Presidente nelle loro funzioni. Assiste altresì alle riunioni del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea Generale dei soci. Redige i verbali dei lavori del Consiglio Esecutivo, controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea Generale allo Statuto ed al programma approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio.

ART. 13 IL TESORIERE

12.1 - Gestione fondi.

Il Tesoriere gestisce i fondi di cassa, e durante l'assemblea annuale dei soci presenterà un rendiconto relativo allo stato contabile dell' associazione.

12.2 - Visto di controllo.

Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di esborso presentate dagli Organi Competenti, congiuntamente al Presidente. Procede alla raccolta e richieste di quote di iscrizione e/o partecipazione all'associazione ed alla iscrizione sul registro dei soci di coloro i quali hanno provveduto al versamento della quota annua.

ART. 14 PRESIDENTE ONORARIO

14.1 – Carica.

È prevista la carica di Presidente Onorario, senza rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio.

14.2 – Elezione.

Il Presidente Onorario, viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli associati che si sono maggiormente distinti e che con spirito di abnegazione hanno contribuito al raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione.

14.3 – Diritti.

Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Esecutivo, con diritto di parola e di voto.

14.4 - Durata carica.

La carica non ha durata, ma è limitata, solo ad una nuova candidatura proposta dall'Assemblea Generale dei soci, e dovrà comunque essere messa ai voti.

ART. 15 IL COLLEGGIO SINDACALE.

15.1 – Membri.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi.

15.2 – Compiti.

Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sul corretto andamento della ONLUS, di verificare la correttezza delle scritture contabili e di sottoporre all'Assemblea una relazione da accompagnamento al rendiconto redatto dal Consiglio Esecutivo. Il Collegio elegge al proprio interno il suo Presidente.

15.3 – Durata carica.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16 ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ESECUTIVO

16.1 - Durata.

L'elezione dei membri il Consiglio Esecutivo avviene ogni tre anni.

Possono partecipare alle votazioni tutti i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 4.

16.2 - Data.

Il Consiglio Esecutivo provvede a rendere nota la data in cui si procederà alle elezioni.

16.3 - Voto e lista.

Gli iscritti potranno votare con preferenza unica il loro candidato, che dovrà essere scelto da una Lista formata dal Consiglio Esecutivo. A tale Lista possono iscriversi tutti i soci dell'associazione che abbiano interesse a partecipare alle elezioni e che abbiano i requisiti di cui all'art. 4.

16.4 - Modalità iscrizione.

La domanda di iscrizione alla Lista dovrà pervenire al Consiglio Esecutivo almeno gg. 15 prima della data fissata per la pubblicazione della stessa. I candidati debbono essere maggiorenni ed avere i requisiti di cui agli art. 4 dello statuto.

Per iscriversi alla lista e partecipare alle elezioni, il candidato dovrà versare anticipatamente e ciò all'atto della iscrizione alla Lista, un contributo spese nella misura preventivamente fissata dal Consiglio Esecutivo. Tale contributo resterà in ogni caso, e quindi anche in quello di mancata elezione, nelle casse dell'associazione.

16.5 - Risultati votazioni.

Risulteranno eletti al Consiglio Esecutivo 9 (nove) candidati che avranno ottenuto il maggior

numero dei voti. Nel caso di ex-quo, risulterà eletto il candidato iscritto da maggior tempo all'associazione. In caso di parità, si procederà a sorteggio in occasione della prima seduta del Consiglio Esecutivo.

16.6 – *Rinuncia esclusione.*

Nel caso in cui l'eletto non intendesse più accettare l'incarico, ovvero venisse escluso per contraffazione di titoli e/o condizioni di partecipazione, verrà nominato in sua vece il primo dei non eletti, e così di seguito.

ART. 17

ALTRE NORME (Estinzione, controversie, deroga, regolamento interno, etc..)

17.1 - *Estinzione.*

L'associazione verrà ad estinzione con l'esaurimento dello scopo, per insufficienza dei fondi raccolti, ovvero anche quando vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio Esecutivo o ancora per deliberazione dell'Assemblea Generale all'unanimità. I componenti convengono che nel caso in cui si verifichi l'estinzione dell'associazione per una delle cause sopra indicate, gli eventuali fondi residui, costituiti con le quote di iscrizione e con le oblazioni, siano devoluti ad un Ente operante nell'ambito del Comune di Artena senza finalità di lucro, che sarà designato all'atto dello scioglimento.

17.2 - *Controversie.*

Tutte le eventuali controversie tra i membri dell'associazione e tra questi e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra Giurisdizione, alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre persone, da nominarsi rispettivamente dalle parti in causa e per il terzo dal Presidente dell'associazione, garante del rispetto delle finalità dello stesso.

Nel caso in cui la controversia riguardi anche il Presidente, il terzo arbitro sarà nominato dal Vice-Presidente ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio Esecutivo.

17.2 - *Deroga.*

In considerazione del fatto che attualmente L'associazione promotore, si ritiene di poter derogare alla sola norma prevista dall'art. 16 dello Statuto, limitatamente al periodo di iscrizione al Libro Soci ed in occasione della sola prima libera elezione dei Componenti il Consiglio Esecutivo.

17.3 - *Regolamento interno.*

L'associazione per ogni esigenza di carattere organizzativo, potrà avvalersi di un regolamento interno redatto dal Consiglio Esecutivo.

17.4 - *Accettazione ed impegno.*

Gli iscritti all'associazione si impegnano a sottoscrivere il presente Statuto ed accettano sin da ora tutte le clausole, disposizioni, regole e condizioni in esso previste, ivi compresa la clausola compromissoria. La detta sottoscrizione comporta altresì accettazione delle disposizioni e delle decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo, che si intenderanno comunicate con l'affissione dei relativi verbali all'Albo presso la sede dell'associazione.

17.5 - *Libri.*

L'Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri : Libro dei soci; libro giornale; libro inventario; libro dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

17.6 - *Norme.*

Per tutto quanto non previsto si fa qui espresso rinvio alle norme del codice civile.